

— L'ultima riforma del delitto di scambio elettorale politico-mafioso (art. 416-ter c.p.): davvero un passo avanti?

Riflessioni a margine della riforma dell'art. 416-ter c.p. operata con l. 43/2019

The latest reform of the crime of Electoral Political - Mafia Exchange crime (Article 416-ter of the Criminal Code): a step forward?

Some considerations on the reform of art. 416-ter of the criminal code made by law 43/2019

di Laura Ninni

Abstract. A fronte di modifiche al testo dell'art. 416-ter c.p. che paiono codificare gli approdi della giurisprudenza maturata durante il testo previgente, nella breve riflessione che segue ci si interroga sulla bontà della riforma operata con la legge 43/2019. Quest'ultima, infatti, modifica in modo significativo il complessivo trattamento sanzionatorio del delitto di scambio elettorale politico-mafioso, esponendo la fattispecie incriminatrice ad obiezioni di legittimità costituzionale.

Abstract. Changes to art. 416-ter of the Criminal Code, which seem to codify some achievements of the jurisprudence developed during the previous text, in the following thoughts the author tries to wonder about the quality of the reform made by law 43/2019. The reform significantly modifies the overall sanctioning treatment of the crime concerning the political-mafia electoral exchange, exposing the incriminating case to objections of constitutional legitimacy.

SOMMARIO: 1. Introduzione. – 2. Il delitto di scambio elettorale politico mafioso: uno sguardo all’art. 416-ter c.p. prima della riforma del 2019. – 3. L’ultima riforma del delitto di scambio elettorale politico-mafioso operata con l. 21 maggio 2019, n. 43. – 3.1. Le modifiche al trattamento sanzionatorio complessivo. – 3.1.1. Il ripristino della pena edittale *per relationem*. – 3.1.2. La previsione di una nuova circostanza aggravante speciale. – 3.1.3. La perpetuità dell’interdizione dai pubblici uffici. – 3.2. Le modifiche al novero dei soggetti promittenti. – 3.3. L’ampliamento dell’oggetto della promessa: la «disponibilità a soddisfare gli interessi o le esigenze dell’associazione mafiosa» – 3.4. Le altre modifiche alla disposizione: il riferimento agli “intermediari” e a “qualunque” altra utilità. – 4. Conclusioni.

SUMMARY: 1. Introduction. – 2. The crime of Electoral Political - Mafia Exchange: a look to art. 416-ter of the Criminal Code before the 2019 reform. – 3. The latest reform of the crime of Electoral Political - Mafia Exchange made by law 21 May 2019, n. 43. – 3.1. Changes to the overall sanctioning treatment. – 3.1.1. Reinstatement of the penalty *per relationem*. – 3.1.2. Provision of a new special aggravating circumstance. – 3.1.3. Permanent ban from public offices. – 3.2. Changes to the number of individuals promising to collect votes. – 3.3. Extended content of the promise: the “willingness to meet the interests or needs of the mafia association”. – 3.4. Other changes to the provision: the reference to “intermediaries” and “any” other benefits. – 4. Final considerations.

1. Introduzione.

Con l’art. 1 della legge 21 maggio 2019, n. 43¹, il legislatore ha nuovamente “messo mano” al delitto di scambio elettorale politico-mafioso, di cui all’art. 416-ter c.p.

La *ratio* sottesa alla riforma appare facilmente intelligibile: “irrobustire” la risposta punitiva dello Stato nei confronti dei fenomeni di “contiguità” alle associazioni di tipo mafioso tramite ricorso pressoché esclusivo al solo inasprimento del trattamento sanzionatorio. In effetti, al di là del mutamento, in senso rigorista, del trattamento sanzionatorio, la novella non presenta alcuna significativa portata innovativa.

Del resto, come già sottolineato dai primi commentatori, la novella si inserisce nel solco di riforme “figlie” del medesimo tempo – il tempo del «populismo penale»² –, concretizzando l’«ennesimo provvedimento-manifesto»³ che segue, a ruota, la c.d. legge “spazza-corrotti”⁴ e quella di modifica della disciplina della legittima difesa “domiciliare”⁵, anch’esse varate nel 2019, e oggetto di ampie riserve da parte della dottrina penalistica.

¹ Recante “Modifica all’articolo 416-ter del codice penale in materia di voto di scambio politico-mafioso”. Sull’odierna riforma G. Amarelli, *Scambio elettorale politico-mafioso: diagnosi di una legge sbagliata*, in *Dir. pen. e proc.*, 2019, 9, p. 1224; G. Panebianco, *La nuova configurazione del delitto di scambio elettorale politico-mafioso: un precario equilibrio tra esigenze di tutela e garanzie penali*, in *Leg. Pen.*, 18 ottobre 2019, p. 12. Per un primo commento si v. anche A. Cisterna, *Voto di scambio politico-mafioso: la legge pubblicata in gazzetta*, in *www.quotidianogiuridico.it*, 28 maggio 2019.

² L’espressione è di G. Fiandaca, che ci informa tra l’altro della provenienza francese del termine (D. Salas, *La volonté de punir. Essai sur le populisme pénal*, Hachette littératures, 2005). Con “populismo penale” si vuole indicare «l’idea di un diritto penale finalizzato al (o comunque condizionato dal) perseguimento di obiettivi politici a carattere populistico» (G. Fiandaca, *Populismo politico e populismo giudiziario*, in *Criminalia*, 2013, p. 97).

³ G. Amarelli, *Scambio elettorale politico-mafioso*, cit., § 1.

⁴ L. 9 gennaio 2019, n. 3, recante “Misure per il contrasto dei reati contro la pubblica amministrazione, nonché in materia di prescrizione del reato e in materia di trasparenza dei partiti e movimenti politici”.

⁵ L. 26 aprile 2019, n. 36, recante “Modifiche al codice penale e altre disposizioni in materia di legittima difesa”.

All'interno del presente lavoro ci proponiamo allora di analizzare le modifiche apportate all'art. 416-ter c.p. dalla novella del 2019, premettendo un breve inquadramento della fattispecie, per verificare l'effettiva portata dell'odierna riforma.

2. Il delitto di scambio elettorale politico mafioso: uno sguardo all'art. 416-ter c.p. prima della riforma del 2019

L'art. 416-ter, originariamente inserito nel codice penale ad opera dell'art. 11-ter, l. 7 agosto 1992, n. 356, fu introdotto per far fronte al fenomeno del c.d. **voto di scambio** e, dunque, con la finalità di recidere i legami che si instaurano tra associazioni mafiose e classe politica, secondo il cosiddetto schema dei «favori reciproci»⁶.

In base a tale schema, da un lato, la consorte mafiosa – forte del controllo sul territorio e della possibilità di imprimere la propria influenza sull'elettorato – è in grado di orientare l'esercizio del voto dei cittadini; dall'altro, l'esponente della classe politica, una volta eletto, contraccambia i voti ricevuti, offrendo all'associazione le più svariate prestazioni.

L'organizzazione mafiosa opera infatti come “collettore di voti” a favore dei candidati con cui sussiste l'accordo, con l'intesa che l'esponente politico favorito nella competizione elettorale, una volta eletto, sarà persona «di riferimento degli interessi mafiosi»⁷ e che a questa la cosca potrà rivolgersi ad ogni esigenza⁸.

L'art. 416-ter c.p. fu poi modificato nel 2014 e, da ultimo, come anticipato, dalla legge 43/2019 in oggetto. Per consentire al lettore uno sguardo d'insieme delle modifiche subite dal testo della norma, riportiamo una tabella sinottica.

Testo 1992	Testo 2014	Testo 2019
------------	------------	------------

⁶ G. Fiandaca, *Riflessi penalistici del rapporto mafia-politica*, in *Foro it.*, 1993, V, c. 137.

⁷ C.F. Grosso, *Le contiguità alla mafia tra partecipazione, concorso in associazione mafiosa ed irrilevanza penale*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1993, 4, p. 1194.

⁸ La *ratio* dell'incriminazione della “promessa” tra esponente politico e sodalizio mafioso è stata dunque rinvenuta nell'avvertita necessità di dare fondamento punitivo a quella dimensione relazionale delle organizzazioni mafiose con la classe politica e dunque a quelle condotte che “sfuggirebbero” sia alla disposizione incriminatrice *tout court* dell'associazione di tipo mafioso, di cui all'art. 416-bis c.p., sia alla sua “estensione” in virtù delle norme relative al concorso di persone nel reato (artt. 110, 416-bis c.p.). Il “ritardo” con cui si diede esplicito rilievo al mercimonio dei voti si deve alle resistenze, verosimilmente anche di tipo socio-culturale, nei confronti dell'incriminazione di rapporti tra sodalizi mafiosi ed esponenti del mondo politico-istituzionale. Per un'analisi, di tipo diacronico, della possibile rilevanza ed incriminazione del mercimonio del voto *prima* dell'introduzione della disposizione v. G. Amarelli, *La contiguità politico-mafiosa. Profili politico-criminali, dommatici ed applicativi*, Dike Giuridica Editrice, 2016, p. 199 ss.

<p>1. La pena stabilita dal primo comma dell'articolo 416-bis si applica anche a chi ottiene la promessa di voti prevista dal terzo comma del medesimo articolo 416-bis in cambio della erogazione di denaro.</p> <p>2. non presente</p> <p>3. non presente</p> <p>4. non presente</p>	<p>1. Chiunque accetta la promessa di procurare voti mediante le modalità di cui al terzo comma dell'articolo 416-bis in cambio dell'erogazione o della promessa di erogazione di denaro o di altra utilità è punito con la reclusione da quattro a dieci anni (dal 2017: da sei a dodici anni)*.</p> <p>2. La stessa pena si applica a chi promette di procurare voti con le modalità di cui al primo comma.</p> <p>3. non presente</p> <p>4. non presente</p> <p>*La pena prevista con la formulazione del 2014 (reclusione "da quattro a dieci anni") è stata poi innalzata a seguito di quanto disposto dall'art. 1, comma 5, legge 23 giugno 2017, n. 103 - <i>Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e all'ordinamento penitenziario</i> («da sei a dodici anni»).</p>	<p>1. Chiunque accetta, direttamente o a mezzo di intermediari, la promessa di procurare voti da parte di soggetti appartenenti alle associazioni di cui all'articolo 416-bis o mediante le modalità di cui al terzo comma dell'articolo 416-bis in cambio dell'erogazione o della promessa di erogazione di denaro o di qualunque altra utilità o in cambio della disponibilità a soddisfare gli interessi o le esigenze dell'associazione mafiosa è punito con la pena stabilita nel primo comma dell'articolo 416-bis.</p> <p>2. La stessa pena si applica a chi promette, direttamente o a mezzo di intermediari, di procurare voti nei casi di cui al primo comma.</p> <p>3. Se colui che ha accettato la promessa di voti, a seguito dell'accordo di cui al primo comma, è risultato eletto nella relativa consultazione elettorale, si applica la pena prevista dal primo comma dell'articolo 416-bis aumentata della metà.</p> <p>4. In caso di condanna per i reati di cui al presente articolo, consegue sempre l'interdizione perpetua dai pubblici uffici.</p>
--	---	--

2.1. L'art. 416-ter c.p. nel suo testo originario.

Come si evince dalla tabella, la disposizione introdotta nel 1992 prevedeva (e prevede tuttora), dal lato del "promissario" (ossia di colui che **riceve** la promessa di procacciamento dei consensi elettorali), un reato **comune**⁹: soggetto attivo può essere

⁹ M. Pelissero, *Associazione di tipo mafioso e scambio elettorale politico-mafioso*, in Id. (a cura di), *Reati contro la personalità dello Stato e contro l'ordine pubblico*, Giappichelli, 2010, p. 325; G. Fiandaca, E. Musco, *I delitti di*

chiunque. La rubrica della norma («Scambio elettorale politico mafioso») ed il riferimento ai “voti”, tuttavia, suggeriscono che la medesima sia volta ad incriminare le condotte del **candidato in competizioni elettorali** che pattuisca il mercimonio di voti.

L’art. 416-ter c.p., nella sua “versione” originale, puniva – con la **stessa pena** prevista per la condotta di partecipazione ad associazione di tipo mafioso di cui all’art. 416-bis c.p. – il soggetto che otteneva «*la promessa di voti prevista dal terzo comma del medesimo articolo 416-bis in cambio della erogazione di denaro*».

La formulazione aveva fatto sorgere dubbi interpretativi:

- un primo orientamento aveva inteso il riferimento al “metodo mafioso” descritto nel terzo comma dell’art. 416-bis c.p. in termini di necessario riscontro della prova dell’utilizzo, da parte (dell’esponente) dell’associazione mafiosa, di tale *modus operandi* – e, dunque, del concreto ricorso alla violenza o alla minaccia o comunque alla “prevaricazione mafiosa” – per il procacciamento dei voti¹⁰;
- un secondo orientamento, più fedele al dettato normativo, aveva ritenuto sufficiente la prova dell’accordo, riconducendo la fattispecie nell’alveo dei reati-contratto, senza la necessità che si riscontrasse la forza di intimidazione (né la “provenienza” dell’indicazione del voto da parte della cosca) nell’ambito della pattuizione di procacciamento di voti¹¹;
- un terzo, “intermedio”, orientamento, infine, aveva richiesto che l’indicazione del voto fosse “percepita” dagli elettori come “proveniente” dal clan mafioso, senza tuttavia il necessario riscontro di atti intimidatori in tal senso¹².

associazione (*Delitti contro l'ordine pubblico*), in *Diritto penale, Parte speciale*, vol. I, V ed., Zanichelli, 2012, p. 499.

¹⁰ Cass., sez. I, 25 marzo 2003, n. 2777, in *Foro it.*, 2004, II, 508, con nota di C. Visconti e anche in *Dir. e giust.*, 2003, pp. 31 ss. con nota critica di A. Laudati, *Una sentenza troppo “buonista”. Armi spuntate contro il connubio mafia-politica*; Cass., sez. III, 23 novembre 2005, n. 39554. Questo orientamento, oltre a richiedere un requisito non rinvenibile nel testo della disposizione, configurava l’art. 416-ter c.p. quale reato di danno, con le ulteriori conseguenze relative al *locus* e al *tempus commissi delicti*. V. *amplius* sul punto G. Fiandaca, *Scambio elettorale politico-mafioso: un reato dal destino legislativo e giurisprudenziale avverso?*, in *Foro it.*, 2015, c. 523 ss.

¹¹ In questo senso Cass., sez. V, 13 novembre 2002, n. 4293; Cass., sez. I, 25 novembre 2003, *Cito*, in C.E.D. Cass. 229991; Cass., sez. III, 3 dicembre 2003, *Saracino*, in *Foro it.*, 2004, II, c. 508. La fattispecie risulterebbe, secondo questo orientamento, già integrata al momento dello scambio delle promesse, e l’eventuale coartazione della volontà degli elettori non sarebbe pertanto stata necessaria ai fini della consumazione del reato. Concorde rispetto a questa impostazione G. Fiandaca, *Riflessi penalistici*, cit., c. 142. Per questa soluzione v. anche G. Turone, *Il delitto di associazione mafiosa*, Giuffrè, 2015, p. 297; G. Insolera, *I delitti contro l'ordine pubblico*, in Aa.Vv., *Diritto penale. Lineamenti di parte speciale*, Monduzzi, 2014, p. 423 ss.; M. Pelissero, *Associazione di tipo mafioso e scambio elettorale politico-mafioso*, cit., p. 326 ss.

¹² Poiché violenza e minaccia hanno funzione meramente strumentale, sarebbe stato possibile, nel caso concreto, prescindere dal loro accertamento e considerare la “provenienza” dell’indicazione di voto direttamente dall’esistenza e notorietà del vincolo associativo. Così ad esempio Cass., sez. VI, 24 aprile 2012, n. 2765; Cass., sez. II, 30 novembre 2011, n. 46922, Rv. 251374; Cass., sez. I, 14 gennaio 2004, *Milella*, in C.E.D. 227476. Anche in questo caso, tuttavia, l’interpretazione risultava *praeter legem*, laddove richiedeva per l’integrazione della fattispecie elementi non riscontrabili nella disposizione. Valgono, peraltro, le medesime

Sulla questione **non** erano intervenute le Sezioni Unite.

Al di là della problematica interpretazione dell'oggetto dell'accordo, sui cui torneremo *infra* (par. 3.2), in sede di commento all'odierna riforma, la **condotta** incriminata era quella di colui che, verosimilmente candidato a competizione elettorale, conseguisse la promessa di procacciamento di voti e, in cambio, versasse denaro nei confronti dell'associazione mafiosa¹³. Si trattava di un reato di pericolo, dunque a tutela anticipata, plurisoggettivo, in cui assoggettato a pena, **ai sensi dell'art. 416-ter c.p.**, era solamente colui che **riceveva** la promessa di ottenere i voti (nella terminologia della dottrina: reato plurisoggettivo improprio, o plurisoggettivo in senso lato). Ovviamente, l'altro contraente veniva punito, se del caso, e come vedremo subito sotto, direttamente ai sensi dell'art. 416-bis c.p.

Oltre alla non agevole individuazione del bene giuridico tutelato¹⁴ e alla problematica interpretazione dell'oggetto della promessa cui s'è fatto cenno poc'anzi, ulteriori furono le criticità rilevate¹⁵.

riflessioni svolte *supra*: questo orientamento mutava di fatto la struttura della norma, trasformando il delitto in reato di danno.

¹³ G. Fiandaca, E. Musco, *I delitti di associazione*, cit., p. 499; M. Pelissero, *Associazione di tipo mafioso e scambio elettorale politico-mafioso*, cit., p. 325; N. Madia, *Scambio elettorale politico-mafioso, il fascino riscoperto di una fattispecie figlia di un dio minore*, in *Cass. pen.*, 2013, p. 3334.

¹⁴ Il bene giuridico tutelato dalla disposizione in esame è stato variamente ricostruito in dottrina. Per una compiuta disamina del fondamento punitivo della contiguità politico-elettorale ed in specie del delitto in esame v. nell'ambito della recente, ricca monografia, G. Amarelli, *La contiguità politico-mafiosa*, cit., pp. 116 e ss., e pp. 125 ss. Ad ogni modo, ampiamente condivisa l'individuazione del bene giuridico tutelato nell'**ordine pubblico** leso dagli "intrecci" tra mafia e politica (così Cass., sez. II, 5 giugno 2012, n. 23186; Cass., sez. VI, 9 novembre 2011, n. 43107, Rv. 251370, Cass., sez. VI, 19 febbraio 2004, Rv. 230397).

¹⁵ Ciò si deve verosimilmente alla "fretta" con cui la disposizione venne approvata nel suo testo definitivo: per un'ampia ricostruzione dell'*iter* parlamentare che condusse all'introduzione della disposizione v. G.A. De Francesco, *Commento agli artt. 11-bis e 11-ter d.l. 8/6/1992 n. 306*, in *Leg. Pen.*, 1993, p. 122 ss.; C. Visconti, *Il reato di scambio elettorale politico-mafioso*, in *Ind. Pen.*, 1993, p. 275 ss. e, di recente, G. Amarelli, *La contiguità politico-mafiosa*, cit., pp. 216 ss. Più in generale, hanno evidenziato le criticità della disposizione introdotta nel 1992 G.A. De Francesco, *Commento agli artt. 11-bis e 11-ter d.l. 8/6/1992 n. 306*, cit., p. 122 ss.; Id., *Dogmatica e politica criminale nei rapporti tra concorso di persone ed interventi normativi contro il crimine organizzato*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1994, p. 1266 ss.; C. Visconti, *Il reato di scambio elettorale politico-mafioso*, cit., p. 273; G. Fiandaca, *Accordo elettorale politico-mafioso e concorso esterno in associazione mafiosa, Una espansione incontrollata del concorso criminoso*, in *Foro it.*, 1996, V, c. 121; C.F. Grosso, *Accordo elettorale politico-mafioso e concorso esterno in associazione mafiosa. Una configurazione possibile*, in *Foro it.*, 1996, V, c. 121; A. Cavaliere, *Lo scambio elettorale politico mafioso*, in S. Moccia (a cura di), *Trattato di diritto penale. Delitti contro l'ordine pubblico*, vol. V, Edizioni Scientifiche Italiane, 2007, p. 639 ss.; G. Fiandaca, E. Musco, *I delitti di associazione*, cit., p. 498; A. Panetta, A. Balsamo, *Sul patto elettorale politico mafioso vent'anni dopo. Poche certezze, molti dubbi*, in *Cass. pen.*, 2012, p. 3756 ss.; A. Barazzetta, sub Art. 416-ter c.p., in G. Gatta, E. Dolcini (a cura di), *Codice penale commentato*, Giuffrè, 2015, p. 4345.

In primo luogo, la norma operava un riferimento ad una (inesistente)¹⁶ “promessa di voti di cui al terzo comma” dell’art. 416-*bis* c.p.¹⁷. Innanzi ad una simile **imprecisione** da parte del legislatore, la locuzione era stata intesa nel senso che la stipulazione del patto dovesse avvenire, dal lato del “promittente” (ossia di colui che promette il procacciamento dei voti), **da parte di un esponente** o comunque **di un intermediario del sodalizio mafioso**¹⁸, e ciò anche in virtù della **collocazione sistematica** della nuova disposizione¹⁹ nel codice penale, immediatamente successiva al reato associativo di tipo mafioso²⁰.

In secondo luogo, quanto all’**oggetto** dello scambio cui l’art. 416-*ter* c.p. dava rilievo²¹, il testo della disposizione menzionava il solo scambio “voti contro **denaro**”. Come

¹⁶ Così A. Ingroia, *L’associazione di tipo mafioso*, Giuffrè, 1993, pp. 86-87. Nel terzo comma dell’art. 416-*bis* c.p., infatti, non è presente alcuna «promessa di voti». Si riporta, per comodità del lettore, il testo dell’art. 416-*bis*, c. 3, c.p.: «L’associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri, ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali».

¹⁷ Parte della dottrina aveva ritenuto che, interpretando la “finalità elettorale” di cui al terzo comma dell’art. 416-*bis* c.p. («al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali», “finalità” introdotta dall’art. 11-*bis*, d.l. 8 giugno 1992, n. 306, conv. dalla l. 7 agosto 1992, n. 356) quale quella ottenuta **tramite l’utilizzo della forza intimidatrice**, l’erogazione di denaro prevista dall’art. 416-*ter* c.p. sarebbe stata quella operata dal candidato nei confronti dell’associazione, che a sua volta avrebbe indotto terzi a «promettere il voto perché intimoriti» (G. Spagnolo, *L’associazione di tipo mafioso*, CEDAM, 1997, p. 146). Nello stesso senso C. Visconti, *Il reato di scambio elettorale politico-mafioso*, cit., p. 295, secondo cui la locuzione era da intendersi nel senso della punibilità di promesse di voti ottenuti da «soggetti che si avvalgono dei modi previsti nel terzo comma dell’art. 416-*bis*». Sul punto v. *infra*, par. 3.2

¹⁸ Così G. Fiandaca, E. Musco, *I delitti di associazione*, cit., p. 499; M. Pelissero, *Associazione di tipo mafioso e scambio elettorale politico-mafioso*, cit., p. 325; N. Madia, *Scambio elettorale politico-mafioso*, cit., p. 3334.

¹⁹ G.A. De Francesco, *Gli artt. 416, 416-*bis*, 416-*ter*, 417 e 418 c.p.*, in P. Corso, G. Insolera, L. Stortoni (a cura di), *Mafia e criminalità organizzata*, Utet, 1995, vol. I, p. 73.

²⁰ Il riferimento ad un promittente genericamente riconducibile all’associazione mafiosa sarebbe stato necessitato, in aggiunta, dall’esistenza, nell’ordinamento, dell’art. 96 d.P.R. 361/1957. Tale fattispecie, infatti, già prevedeva l’incriminazione della compravendita dei voti: la disposizione codicistica avrebbe dunque dovuto risultare applicabile al patto stretto dal politico **con un esponente di un’associazione mafiosa**; viceversa, la nuova norma sarebbe risultata priva di utilità. Il rilievo è ancora di G. Fiandaca, *Riflessi penalistici*, cit., c. 142, che tra l’altro nota come la disposizione di cui all’art. 96 cit., prevedendo la clausola finale «qualsiasi altra utilità», avrebbe potuto rimediare alla mancata indicazione, nel neo-introdotta art. 416-*ter* c.p., di controprestazioni diverse dall’erogazione di denaro. Dunque, l’art. 96 non solo risultava applicabile all’accettazione della promessa di voti, ma aveva anche un ambito di applicabilità **più ampio** rispetto al reato di scambio elettorale politico-mafioso.

²¹ Come rileva C. Visconti, *Il reato di scambio elettorale politico-mafioso*, cit., p. 278 e Id., *Contiguità alla mafia e responsabilità penale*, Giappichelli, 2003, p. 399, il voto sull’emendamento alla norma, proposto dai deputati Galasso e Palermo, venne infatti “spezzato in due”, su proposta del guardasigilli Claudio Martelli. Qui di seguito il testo dell’emendamento: «Le pene stabilite dai primi due commi dell’articolo 416bis si applicano anche a chi, per ottenere a proprio od altrui vantaggio il voto elettorale, si avvale, anche indirettamente, della forza di intimidazione del vincolo associativo di cui all’articolo 416-*bis* accettando la promessa di sostegno elettorale da persone sottoposte a procedimento di prevenzione o a procedimento penale per il delitto di associazione mafiosa in cambio della somministrazione di denaro o della promessa di agevolare l’acquisizione di concessioni, autorizzazioni, appalti, contributi, finanziamenti pubblici o, comunque, la realizzazione di profitti o vantaggi ingiusti» (in *Atti parlamentari. Camera dei Deputati, XI Legislatura*, seduta del 4 agosto 1992). Il Ministro propose infatti di votare l’emendamento in due parti separate. In sede di approvazione del testo definitivo, la Camera dei deputati approvò la norma sino a “denaro”, respingendo il resto della proposizione che invece recitava «in cambio [...] della promessa di agevolare l’acquisizione di concessioni, autorizzazioni,

è stato da più parti sottolineato²², la mancata previsione di un più ampio oggetto del patto – *sub specie* di qualunque controprestazione illecita²³ – aveva di fatto reso vana la norma nella sua portata applicativa²⁴.

Infine, rilievi critici aveva suscitato il riferimento alla stessa “erogazione” di denaro. Per l’integrazione della fattispecie la sola **promessa** di una futura elargizione non sarebbe infatti stata sufficiente, mentre sarebbe stata necessaria l’effettiva *dazione* della somma²⁵, in tal modo rendendo ardua la prova del fatto di reato.

Come emerge da quanto precede, l’originaria disposizione aveva suscitato più di un dubbio interpretativo. Con l’art. 1 della l. 17 aprile 2014, n. 62²⁶ se ne attuava dunque l’anelata riforma²⁷.

2.2. Un’opportuna riforma: l’intervento del legislatore nel 2014.

A seguito della novella del 2014 la nuova formulazione dell’art. 416-ter c.p., come si può verificare da un rapido sguardo alla tabella sinottica, presentava numerosi cambiamenti.

appalti, contributi, finanziamenti pubblici o, comunque, della realizzazione di profitti» (cfr. *Atti parlamentari, Camera dei Deputati, XI Legislatura, seduta del 4 agosto 1992*).

²² G. Fiandaca, *Riflessi penalistici*, cit., c. 141 nonché A. Ingroia, *L’associazione*, cit., p. 87. Come ricorda G. Amarelli, *La contiguità politico-mafiosa*, cit., p. 224, già all’indomani dell’introduzione della norma, in sede di Commissione parlamentare si era sottolineata l’inadeguatezza della stessa dal punto di vista dell’efficacia repressiva (cfr. Commissione parlamentare d’inchiesta sul fenomeno della mafia e sulle altre associazioni criminali similari, XI legislatura, *Relazione sui rapporti tra mafia e politica*, Relatore on. Violante, approvata il 6 aprile 1993, doc. XXIII, n. 2, pubblicata in *Mafia e politica*, Roma-Bari, 1993).

²³ Per la proposta dell’emendamento che prevedeva la più ampia formulazione cfr. l’intervento dell’on. Palermo, in *Atti parlamentari, Resoconto stenografico*, seduta del 4 agosto 1992, cit., p. 91.

²⁴ Considerare integrata la fattispecie esclusivamente nel caso di dazione di *denaro*, infatti, significava ignorare la dimensione criminologica del fenomeno della contiguità politico-elettorale: «[l’erogazione di denaro] costituisce soltanto una delle possibili forme di scambio, e neppure la più importante e diffusa: [...] è noto che la contropartita offerta dal politico solitamente consiste nella promessa di favorire i mafiosi nell’acquisizione delle pubbliche risorse (appalti, concessioni, autorizzazioni, contributi e finanziamenti pubblici, ecc.)», così G. Fiandaca, *Riflessi penalistici*, cit., c. 141. Dello stesso avviso anche G. Spagnolo, *L’associazione di tipo mafioso*, cit., p. 147.

²⁵ Così A. Cavaliere, *Lo scambio elettorale politico mafioso*, cit., p. 644. Per l’affermazione che l’erogazione dovesse essere effettiva v., *ex plurimis*, N. Madia, *Scambio elettorale politico-mafioso*, cit., p. 3334.

²⁶ Recante “Modifica dell’articolo 416-ter del codice penale, in materia di scambio elettorale politico-mafioso”. Il testo definitivo della modifica venne approvato in Senato nella seduta del 16 aprile 2014 dopo un lungo e travagliato iter parlamentare (cfr. *Atti parlamentari, Resoconto stenografico della 231a seduta pubblica del Senato della Repubblica, XVII Legislatura, 16 aprile 2014*). Per un’analisi delle proposte di riforma sul tema e dell’iter parlamentare, che ha richiesto ben quattro letture prima dell’approvazione del testo definitivo, rimandiamo all’ampia ricostruzione di G. Amarelli, *La contiguità politico-mafiosa*, cit., p. 269 ss.

²⁷ Per una compiuta analisi del delitto di scambio elettorale politico mafioso a seguito di tale riforma rimandiamo a G. Amarelli, *La riforma del reato di scambio elettorale politico mafioso. Una più chiara graduazione del disvalore delle condotte di contiguità mafiosa?*, in *Dir. pen. cont. - Riv. Trim.*, 2, 2014, p. 4 ss.; Id., *La contiguità politico-mafiosa*, cit., p. 269 ss.; E. Cottu, *La nuova fisionomia dello scambio elettorale politico-mafioso, tra istanze repressive ed equilibrio sistematico*, in *Dir. pen. proc.*, 2014, p. 789 ss.; V. Maiello, *La nuova formulazione dello scambio elettorale politico mafioso*, in *Studium Juris*, 2015, p. 1 ss.

Innanzitutto, la fattispecie veniva dotata di un'**autonoma cornice edittale** di pena, non più mutuata dall'art. 416-*bis* c.p.

Inoltre, la fattispecie risultava integrata dalla «**promessa** di erogazione» oltrech , alternativamente, dall'«erogazione»: veniva pertanto modificato il contenuto della controprestazione del "politico", ampliando la rosa dei fatti punibili, recependo cos  un orientamento giurisprudenziale che, per vero, gi  sotto la vigenza del "vecchio" art. 416-*ter* c.p. aveva inteso anche la mera "promessa" integrativa della condotta²⁸.

La riforma del 2014 accoglieva poi le critiche mosse da pi  parti nei confronti della previgente disposizione, che si era limitata a identificare l'oggetto della promessa nello scambio di voti contro **denaro**: prevedendo anche la dizione "**altra utilit **" si ampliava cos  il novero delle controprestazioni che il politico poteva promettere al proprio interlocutore²⁹.

Infine, due ulteriori e rilevanti modifiche operate con la riforma del 2014: nell'ambito del primo comma della disposizione, si era previsto che la promessa di procurare voti avrebbe dovuto attuarsi con "le modalit  di cui al terzo comma dell'art. 416-*bis* c.p.", e non pi  tramite la "promessa di voti di cui al medesimo articolo 416-*bis*": la norma sembrava esplicitare che, nell'ambito della pattuizione, il procacciamento dei consensi elettorali sarebbe dovuto avvenire con le modalit  previste dal terzo comma dell'art. 416-*bis* c.p., ossia tramite il ricorso al c.d. "metodo mafioso". Tuttavia, come si vedr  *infra* (par. 3.2), sul punto non vi era unanimit  di vedute da parte della giurisprudenza di legittimit .

L'altra modifica aveva infine riguardato l'inserimento di un nuovo, inedito secondo comma, che incriminava la condotta di colui che **prometteva** il procacciamento dei voti, con le modalit  previste dal primo comma. Il delitto di scambio elettorale mutava dunque in reato plurisoggettivo necessario **proprio**³⁰: assoggettati a pena ai sensi dell'art. 416-*ter* c.p. erano **tutti** coloro che fornivano il proprio contributo alla realizzazione del fatto.

3. L'ultima riforma del delitto di scambio elettorale politico-mafioso operata con l. 21 maggio 2019, n. 43.

Come anticipato, la riforma del 2019 interviene principalmente sul trattamento sanzionatorio complessivo. Modifiche marginali, e forse prive di portata davvero

²⁸ Il tema intreccia quello del momento consumativo del reato. Secondo parte della dottrina (ad esempio, E. Squillaci, *Il "nuovo" reato di scambio elettorale politico-mafioso. Pregi e limiti di una riforma necessaria*, in *Arch. Pen.*, 3, 2014, p. 2) esso coinciderebbe con il momento della conclusione del patto. Secondo altra tesi, invece, l'art. 416-*ter* c.p. sarebbe annoverabile tra i reati "a duplice schema" (cos  G. Amarelli, *La riforma del reato di scambio elettorale politico-mafioso*, cit., p. 18) se si considera il rilievo tanto dell'effettiva erogazione del denaro (o "altra utilit "), quanto della promessa del medesimo: il momento consumativo potr  dunque coincidere indifferentemente con l'una condotta o con l'altra.

²⁹ Si tratta della modifica di maggior pregio operata dal legislatore del 2014: in tal modo, la norma risulta dotata di maggior effettivit  nel contrasto al fenomeno del voto di scambio. La formula appare comprensiva non solo di utilit  non direttamente monetizzabili, ma in generale di qualunque utilit  che non abbiano (direttamente) rilievo economico come ad esempio la promessa di posti di lavoro oppure il rilascio di provvedimenti amministrativi o, ancora, la promessa di stipulazione di contratti di appalto.

³⁰ Cos , inizialmente, G. Amarelli, *La riforma del reato di scambio elettorale politico-mafioso*, cit., p. 14.

innovativa, riguardano anche il novero dei soggetti promittenti, l'oggetto della promessa, nonché l'inserimento del riferimento agli "intermediari" e a "qualunque" altra utilità. Qui di seguito procediamo all'analisi di tali modifiche, partendo, ovviamente, da quella principale.

3.1. *Le modifiche al trattamento sanzionatorio complessivo.*

3.1.1 Il ripristino della pena edittale *per relationem*.

Nell'ambito delle modifiche al trattamento sanzionatorio complessivo, la prima che si segnala è quella del ripristino della cornice di pena *per relationem*, tramite un rinvio al primo comma dell'art. 416-*bis* c.p. Come si può evincere dalla tabella, il legislatore del 2019 **torna sui propri passi**, ristabilendo che la cornice edittale per il delitto di scambio elettorale politico mafioso sia individuata tramite lo stesso meccanismo "di rinvio" già previsto nell'originaria disposizione nel 1992.

La pena oggi comminata per chi «accetta, direttamente o a mezzo di intermediari» la promessa di voti è pertanto la medesima prevista per il partecipe all'associazione di tipo mafioso: reclusione da dieci a quindici anni.

Si pone nel nulla, dunque, quella modifica al trattamento sanzionatorio operata nel 2014, quando, come s'è visto, il legislatore aveva stabilito **un'autonoma cornice edittale** per il delitto di scambio elettorale politico-mafioso (reclusione «da quattro a dieci anni», poi innalzata «da sei a dodici» nel 2017³¹), svincolandola dalla pena per il delitto di associazione mafiosa e dosandola in misura inferiore rispetto ad essa. La modifica del 2014 era stata salutata con favore dalla dottrina penalistica, poiché tramite il ridimensionamento sanzionatorio si era riconosciuto il diverso, e indubbiamente **minore disvalore** del fatto incriminato dall'art. 416-*ter* c.p., non solo rispetto al delitto di associazione mafiosa di cui all'art. 416-*bis* c.p. ma anche al concorso "esterno" nel medesimo, in linea con il principio di proporzionalità della pena rispetto alla gravità del reato.

La previsione di una cornice di pena autonoma (e inferiore) rispetto a quella dell'art. 416-*bis* c.p., aveva infatti consentito di "stagliare" meglio la condotta punita dall'art. 416-*ter* c.p. rispetto alla contigua ipotesi del concorso esterno in associazione mafiosa³².

In tal modo si era, peraltro, anche "disinnescato" l'argomento c.d. "sistematico" a favore della **non configurabilità** nel nostro ordinamento del concorso esterno in associazione mafiosa. L'originaria equiparazione di pena tra il delitto di scambio elettorale politico mafioso ed il concorso esterno in associazione mafiosa avrebbe potuto infatti rinvigorire una tesi³³ – secondo la quale dall'analisi della "normativa antimafia" complessivamente considerata sarebbe emerso un chiaro disegno legislativo in ordine

³¹ Cfr. art. 1, c. 5, l. 23 giugno 2017, n. 103.

³² *De jure condendo v., ex plurimis*, C. Visconti, *Verso la riforma del reato di scambio elettorale politico mafioso: andiamo avanti, ma con giudizio*, in *www.penalecontemporaneo.it*, 17 giugno 2013, p. 12. Come noto, infatti, la cornice edittale di pena per il concorrente "esterno" è quella prevista dal medesimo art. 416-*bis* c.p.

³³ V. ad esempio la sentenza Clementi del 1994 (Cass., 18 maggio 1994, *Clementi*, in *Foro it.*, 1994, II, c. 562 con nota di C. Visconti, *Il tormentato cammino del concorso "esterno"*) è stato propugnato in particolare da F. Siracusano, *Il concorso esterno e le fattispecie associative*, in *Cass. pen.*, 1993, p. 1879, nonché da V.B. Muscatiello, *Il concorso esterno nelle fattispecie associative*, CEDAM, 1995, p. 105.

alle condotte di “fiancheggiamento” alle associazioni mafiose: o rilevanti entro l’alveo di fattispecie incriminatrici o aggravatrici appositamente previste (*ubi lex voluit, dixit*); o penalmente irrilevanti (*ubi lex noluit, tacuit*) e, pertanto, non “recuperabili” per il tramite dell’istituto del concorso di persone. L’introduzione dell’art. 416 *ter* (con pena addirittura parificata a quella dell’art. 416 *bis*) in aggiunta alle ipotesi di cui agli artt. 418 («Assistenza agli associati»), 378 («Favoreggiamento personale»), o art. 7 d.l. 152/1991 (c.d. circostanza aggravante dell’agevolazione mafiosa, oggi enucleata dall’art. 416-*bis*.1 c.p.), avrebbe certificato l’*incompatibilità* dell’istituto del concorso esterno con il delitto di cui all’art. 416-*bis* c.p., dal momento che le citate fattispecie sarebbero state espressive della volontà del legislatore di dare rilievo a condotte di fiancheggiamento alla mafia **solamente entro le figure delittuose o circostanziali** sopra citate. Viceversa, al di fuori di esse, seguendo il brocardo “*ubi lex voluit, dixit, ubi lex noluit, tacuit*”, non vi sarebbe stato “posto” per l’istituto di parte generale del concorso di persone nel reato. Secondo questa tesi, il delitto di scambio elettorale avrebbe, insomma, costituito una ipotesi “tipizzata” di concorso esterno, selezionata dal legislatore tra tutte le possibili ipotesi di concorso esterno, e quindi, essa sola, elevata alla soglia della rilevanza penale³⁴.

Rispetto, invece, alla possibilità di meglio “distinguere” la condotta del soggetto promissario ex art. 416-*ter* c.p., da quella del concorrente “esterno”, si impone una breve precisazione.

La condotta dell’esponente politico, il quale – senza essere organicamente inserito nel sodalizio criminoso – stringa un “patto” con l’associazione mafiosa, potrebbe infatti astrattamente configurare la condotta concorsuale (eventuale) nel delitto associativo, ai sensi del combinato disposto degli artt. 110 e 416-*bis* c.p.

Che le due figure – delitto di scambio elettorale e concorso “esterno” in associazione mafiosa – non fossero coincidenti, risultava *anche*, in effetti, dalla **differente risposta sanzionatoria** operata con la riforma del 2014. Come già prontamente sottolineato dalla primissima dottrina in commento all’odierna riforma, la soluzione “di rigore” adottata dal legislatore del 2019 appare invece «manifestamente irragionevole, introducendo un’assurda parificazione tra fattispecie fortemente eterogenee come quelle della partecipazione associativa e del concorso esterno, da un lato, e del mero scambio elettorale, dall’altro»³⁵.

³⁴ Le Sezioni Unite in tema di concorso “esterno” confuteranno definitivamente l’argomento sistematico. In particolare, nella sentenza Carnevale si afferma che, come già evidenziato in altre pronunce (viene richiamata Cass., sez. V, 22 dicembre 2000, n. 6929, *Cangialosi*, Rv. 219244-01), «tali norme [il riferimento è agli artt. 418, 307, 378 c. 2 c.p., ma ciò può estendersi anche all’art. 416-*ter* c.p.] sono tutte pertinenti al rapporto tra l’agente e i singoli associati, senza alcuna interferenza, dunque, con la tematica del concorso eventuale, che configura una relazione tra esterno e gruppo nel suo complesso» (Cass., sez. un., 30 ottobre 2002, n. 29, *Carnevale*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2004, p. 335). Definitivamente, la sentenza Mannino-*bis* (Cass., sez. un., 12 luglio 2005, dep. 20 settembre 2005, n. 33748, *Mannino*, in *Foro it.*, 2006, II, cc. 80 e ss., con nota di G. Fiandaca e C. Visconti, e in *Dir. pen. proc.*, 2006, pp. 585 ss., con nota di P.G. Morosini) rileverà come anche un’ampia frammentazione di condotte di contiguità alle associazioni mafiose non sarebbe in grado di far venir meno l’operatività della norma di parte generale di cui all’art. 110 c.p.

³⁵ G. Amarelli, *Scambio elettorale politico-mafioso*, cit., § 7.

L'eterogeneità tra il delitto di scambio elettorale politico mafioso e la figura del concorso esterno in associazione di tipo mafioso emerge, infatti, già da un rapido **confronto strutturale** tra norme.

Tenendo ferma la ricostruzione della figura, scolpita dalle Sezioni Unite Mannino³⁶, del concorso esterno in associazione di tipo mafioso, nella peculiare ipotesi dell'esponente politico che si rapporti con il sodalizio mafioso, la fattispecie concorsuale si configura come **reato d'evento**. Per integrare quest'ultimo deve provarsi, tramite giudizio controfattuale condotto con valutazione *ex post*, sulla base di massime d'esperienza dotate di plausibilità empirica:

- dal punto di vista dell'elemento oggettivo, che l'impegno assunto dal candidato abbia esplicato un **effettivo rafforzamento** o **consolidamento** della consorterìa mafiosa o di una sua articolazione;
- dal punto di vista dell'elemento soggettivo, che in capo all'*extraneus* sia rinvenibile il c.d. "doppio dolo", vale a dire la consapevolezza e volontà tanto rispetto al fatto tipico dell'associazione di tipo mafioso, quanto rispetto al proprio contributo causale a rafforzamento o consolidamento della stessa.

Viceversa, il delitto di cui all'art. 416-ter c.p. è reato di **mera condotta**, per la cui integrazione è sufficiente provare:

- dal punto di vista oggettivo, lo **scambio di promesse**;
- dal punto di vista soggettivo, la consapevolezza e la volontà, in capo al promissario, di accettare la promessa di voti proveniente da un appartenente ad associazione mafiosa (e, dunque, implicitamente, la consapevolezza e volontà della qualità del medesimo), o comunque la promessa di procacciare voti mediante il metodo mafioso (e, in questo caso, la consapevolezza e volontà che i voti verranno procacciati con tale *modus operandi*), senza, dunque, la necessità di provare l'effettiva **esecuzione** dell'accordo né, tanto meno, la **portata eziologica** del patto rispetto al rafforzamento o al consolidamento dell'associazione mafiosa³⁷.

³⁶ Cass., sez. un., 12 luglio 2005, dep. 20 settembre 2005, *Mannino*, cit. Questo il principio di diritto espresso in quell'occasione: «È configurabile il concorso esterno nel reato di associazione di tipo mafioso nell'ipotesi di scambio elettorale politico-mafioso, in forza del quale il personaggio politico, a fronte del richiesto appoggio dell'associazione nella competizione elettorale, s'impegna ad attivarsi una volta eletto a favore del sodalizio criminoso, pur senza essere organicamente inserito in esso, a condizione che:

a) gli impegni assunti dal politico, per l'affidabilità dei protagonisti dell'accordo, per i caratteri strutturali dell'associazione, per il contesto di riferimento e per la specificità dei contenuti, abbiano il carattere della serietà e della concretezza;

b) all'esito della verifica probatoria *ex post* della loro efficacia causale risulti accertato, sulla base di massime di esperienza dotate di empirica plausibilità, che gli impegni assunti dal politico abbiano inciso effettivamente e significativamente, di per sé e a prescindere da successive ed eventuali condotte esecutive dell'accordo, sulla conservazione o sul rafforzamento delle capacità operative dell'intera organizzazione criminale o di sue articolazioni settoriali».

³⁷ Cfr. *ex plurimis* Cass., sez. II, 13 dicembre 2019, n. 16201, secondo cui «il delitto previsto dall'art. 416 ter c.p. prescinde dal concreto accertamento della circostanza che il patto contribuisca a mantenere o rafforzare l'associazione mafiosa. In tal senso, va ricordato che tale disposizione risulta indubbiamente a tutela

In tal senso, dunque, giustificate appaiono le critiche mosse dalla dottrina nei confronti della parificazione sanzionatoria delle fattispecie di cui all'art. 416-ter c.p. al concorso esterno in associazione mafiosa. È, pertanto, verosimile ritenere che la nuova cornice edittale possa "cadere" sotto il giudizio della Corte Costituzionale, in quanto posta in violazione dei principi di eguaglianza e rieducazione della pena di cui agli artt. 3 e 27 c. 3 Cost.³⁸.

D'altro canto, nonostante le segnalate differenze, dal punto di vista **sistematico** l'aver (nuovamente) equiparato la pena del delitto di scambio elettorale politico-mafioso a quella prevista dall'art. 416-bis c.p., potrebbe, se non mettere in discussione, quanto meno "rispolverare" la problematica, cui s'è accennato poc'anzi, relativa ai rapporti tra "fattispecie di contiguità" – tra le quali, appunto, l'art. 416-ter c.p. – ed il concorso esterno nel reato associativo.

3.1.2. La previsione di una nuova circostanza aggravante speciale.

Sempre sul versante del trattamento sanzionatorio, una novità che non passa certo inosservata è l'introduzione di una circostanza aggravante ad effetto speciale nel nuovo terzo comma della disposizione, ove è previsto un aumento di pena fisso della metà rispetto al *quantum* stabilito nel primo comma, «se colui che ha accettato la promessa di voti, a seguito dell'accordo di cui al primo comma, è risultato eletto nella relativa consultazione elettorale».

Questa modifica appare probabilmente la più irragionevole tra quelle operate dal legislatore della riforma in commento.

L'aver previsto un (significativo e non modulabile) aumento di pena nel caso in cui il soggetto promissario risulti poi **effettivamente eletto** nella competizione elettorale, mostra come il legislatore accordi un più grave disvalore al fatto penalmente rilevante (la

dell'ordine pubblico, leso da qualsiasi connubio tra politica e mafia (Cass., sez. II, 5 giugno 2012, n. 23186, Rv. 252843 01) per effetto della sola esistenza di tale connubio».

³⁸ G. Amarelli, *Scambio elettorale politico-mafioso*, cit., § 7, ricorda due recenti pronunce della Corte Costituzionale – la n. 222 del 2018, relativa al carattere "fisso" delle pene accessorie previste dall'art. 216, ultimo comma, del r.d. 16 marzo 1942, n. 267 per taluni reati fallimentari, e la n. 40 del 2019 relativa, invece, al minimo edittale di pena previsto dall'art. 73, c. 1, d.P.R. 309 del 1990, norma incriminatrice dei fatti di non lieve entità aventi a oggetto le cc.dd. droghe pesanti, cui potremmo aggiungere la n. 236 del 2016, quest'ultima inerente all'ipotesi di cui all'art. 567, c. 2, c.p., norma incriminatrice del delitto di alterazione di stato mediante false dichiarazioni o certificazioni, rispetto alla cornice edittale di pena ivi prevista – in cui la Consulta ha affrontato il tema relativo al sindacato di proporzione della pena, in relazione a fattispecie che prevedano pene edittali visibilmente sproporzionate rispetto al fatto incriminato, e che dunque si pongono in violazione degli artt. 3 e 27 Cost. Ricostruisce tale giurisprudenza R. Bartoli, *La Corte costituzionale al bivio tra "rime obbligate" e discrezionalità? Prospettabile una terza via*, in *Diritto penale contemporaneo*, 18 febbraio 2019. Per una recente riflessione su sindacato della Corte Costituzionale e automatismi sanzionatori cfr. S. Santini, [La ragionevolezza della risposta punitiva tra scelte di politica criminale e discrezionalità del giudice Riflessioni a margine della sentenza della Corte cost. 21 luglio 2020, n. 156 sulla causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto di cui all'art. 131-bis c.p.](#), in questa rivista, 16 settembre 2020.

promessa di voti), allorché lo “scenario ultimo” derivante dallo scambio delle promesse si verifichi, così producendo l’inasprimento di pena.

Si badi bene: la conseguenza **ultima**, ossia un accadimento – l’effettiva elezione «a seguito (da leggersi, supponiamo: “in virtù/in forza”) dell’accordo di cui al primo comma» – che, sino all’odierna riforma, era rimasto **sullo sfondo** rispetto al fatto di reato incriminato dall’art. 416-ter c.p., in quanto si poneva come avvenimento che concretizzava un disvalore diverso e **ulteriore** rispetto a quello proprio del fatto tipico: vale a dire – ora come in passato – lo **scambio della promessa** voti-contro-utilità.

Lo scambio della promessa (chiunque «**accetta** la promessa...»; chi «**promette** di procurare...») configura tecnicamente la condotta incriminata; come si è visto, il delitto di scambio elettorale rimane, anche dopo la riforma in commento, reato di mera condotta e non di evento³⁹.

L’**esecuzione** stessa del patto, che per il promittente consiste nell’*attivarsi* per procurare i voti, ed eventualmente ottenerli, è **ultronea** ai fini dell’integrazione della fattispecie. L’art. 416-ter c.p. è, infatti, reato a “consumazione frazionata”, il che significa che l’eventuale esecuzione dell’accordo rileva ad altri fini (ad esempio, per il decorso dei termini di prescrizione), ma che il delitto si perfeziona a prescindere da tale esecuzione. La dottrina ritiene infatti l’art. 416-ter c.p. riconducibile alla categoria dei cc.dd. “reati accordo” o “reati contratto”, poiché lo stesso si esaurisce nella mera stipula di un accordo “sinallagmatico”, il cui effettivo adempimento, o meno, non incide sulla configurabilità della fattispecie, non essendovi alcun accenno né all’effettiva attività di procacciamento dei voti né, tanto meno, ad altre vicende successive al patto⁴⁰.

Certamente il rispetto del principio di offensività richiede che si debba verificare l’**idoneità** dell’accordo ad essere attuato in concreto; in altre parole, sarà necessaria la prova di un impegno che abbia almeno **potenzialmente** la capacità di essere attuato: «non basta una generica promessa, ma si rende necessario un preciso impegno per giustificare il ricorso alla sanzione penale. Ciò significa che il disvalore del fatto dovrà ruotare attorno ad un **accordo** dotato di effettiva serietà, con esclusione di banali e provvisorie convergenze di opinione che non siano sfociate nella stabile predisposizione di iniziative volte all’accaparramento di voti con modalità mafiose»⁴¹.

Tuttavia, come s’è detto, è sufficiente l’**accordo**.

A parere di chi scrive, la modifica in esame sembra, in definitiva, aver operato un “salto” in avanti rispetto al profilo di offensività della norma. È chiaro che l’essere il candidato stato eletto con i voti procacciati dalla cosca è, di per sé, avvenimento carico di disvalore, dal momento che rende tangibile l’**operatività** di una consorte mafiosa sul

³⁹ Per questa affermazione, già prima della riforma del 2019, rimandiamo ad es. a G. Amarelli, *La contiguità politico-mafiosa*, cit., p. 284; S. Finazzo, *Scambio elettorale politico mafioso*, in *Dig. Disc. Pen., Agg.*, Utet Giuridica, 2016, p. 9 ss.

⁴⁰ *Amplius* G. Amarelli, *La riforma del reato di scambio elettorale politico-mafioso*, cit., p. 11.

⁴¹ E. Squillaci, *Punti fermi e aspetti problematici nella riforma del reato di scambio elettorale politico-mafioso*, in *Arch. Pen.*, 2013, p. 7.

territorio. Tuttavia, ci pare che l'offensività del fatto tipico di cui all'art. 416-ter c.p. si collochi **ben prima**, ossia già nel momento in cui un candidato a competizioni elettorali, direttamente o indirettamente, giunga al "patto" con un esponente dell'associazione mafiosa. Il bene giuridico tutelato dalla disposizione è, difatti, l'ordine pubblico, lesa da qualsiasi connubio tra politica e mafia⁴². Questo accordo **potrà** infatti incidere sulla libera autodeterminazione dei consociati nel momento della formazione della volontà elettorale – "libera" perché "libero" è il voto (art. 48 Cost.⁴³) – viziata dall'intervento mafioso.

In tal senso, pertanto, la previsione di questa circostanza aggravante sembra aver operato un "salto" in avanti rispetto al fatto-base incriminato dalla disposizione, dando rilievo ad un elemento – l'effettiva elezione del candidato coi voti procacciati dalla cosca – che, anche per le ragioni "tecniche" che si diranno qui di seguito, sembrava correttamente esser stato lasciato "sullo sfondo" della previsione incriminatrice.

Queste riflessioni si collegano alle ulteriori, fondate, preoccupazioni già messe in luce dai primi commentatori della riforma: l'aumento di pena sarebbe connesso ad una «situazione oggettivamente 'neutra' che può, cioè, verificarsi per le ragioni più disparate, potenzialmente anche del tutto indipendenti dallo scambio elettorale precedente, e quindi sganciata da un collegamento causale con l'accordo illecito statuito tra le due parti»⁴⁴.

Invero – e qui si giunge al "cuore" delle ragioni "tecniche" – ci si è correttamente chiesti **in che modo**, concretamente, potrà e dovrà **provarsi in giudizio** il sostrato materiale della circostanza aggravante⁴⁵: come sarà possibile rinvenire la relazione causale tra il patto e l'avvenuta elezione **in virtù di** quell'accordo, se non tramite il riscontro di quali e quanti voti siano stati ottenuti dal candidato **a cagione** di quel patto? Una simile verifica, stante il carattere di segretezza del voto (ancora, secondo il dettato dell'art. 48 Cost.), appare francamente poco verosimile.

Ulteriore rilievo critico in relazione al trattamento sanzionatorio in caso di applicazione della circostanza *de qua* risiede, poi, nel fatto che la sanzione così risultante, poiché aumentata "della metà" rispetto alla pena base di cui al primo comma, conduce a configurare una cornice edittale **più severa** rispetto a quella prevista non solo per il concorrente esterno, ma addirittura anche per le condotte di promozione, direzione, organizzazione dell'associazione di cui al secondo comma dell'art. 416-bis c.p.⁴⁶, ove queste non risultino aggravate in virtù delle circostanze presenti nel medesimo art. 416-bis.

La previsione della circostanza aggravante nel nuovo terzo comma si rivela, al netto di tali considerazioni, alquanto infelice.

⁴² *Ex plurimis* Cass., sez. II, 13 giugno 2012, n. 23186.

⁴³ Il cui secondo comma recita: «Il voto è personale ed eguale, libero e segreto. Il suo esercizio è dovere civico».

⁴⁴ G. Amarelli, *La riforma del reato di scambio elettorale politico-mafioso*, cit., p. 11.

⁴⁵ *Ibidem*.

⁴⁶ *Ibidem*.

3.1.3. La perpetuità dell'interdizione dai pubblici uffici.

Infine, all'ultimo comma dell'art. 416-ter c.p. è prevista, in caso di condanna, la pena accessoria dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici di cui all'art. 28 c.p. A dire il vero, già prima della riforma, al condannato per questo delitto era già applicata la pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici in forza dell'art. 29 c.p.⁴⁷: la novità consiste nell'averla resa ora sempre **perpetua**.

Se la previsione di tale pena accessoria risulta quanto mai opportuna, suscita, invece, dubbi proprio la sua perpetuità, che aggiunge un altro, significativo, elemento di "rigidità" al trattamento sanzionatorio predisposto con la nuova disposizione⁴⁸; ed il carattere di fissità del trattamento sanzionatorio alimenta ulteriori dubbi di legittimità costituzionale della disposizione⁴⁹.

Occorre, infatti, a questo proposito segnalare che con la sentenza n. 222/2018 la Corte costituzionale, seguendo un approccio innovativo⁵⁰, aveva sindacato la ragionevolezza della disciplina delle pene accessorie prevista per taluni reati fallimentari (art. 216, ultimo c., R.D. n. 267/1942), sotto lo specifico profilo del carattere **fisso** delle medesime: e in quell'occasione aveva sottolineato come la fissità della pena accessoria, impedendo al giudice di determinarla nel *quantum*, non permette di adeguare il trattamento sanzionatorio al caso concreto. Con le parole della Corte, «la durata fissa delle pene accessorie [...] non appare, in linea di principio, compatibile con i principi costituzionali in materia di pena, e segnatamente con i principi di proporzionalità e necessaria individualizzazione del trattamento sanzionatorio»⁵¹. Tale individualizzazione, in particolare, si impone poiché la risposta sanzionatoria deve il più possibile risultare "ritagliata" sul caso concreto, attuando il principio della personale responsabilità penale di cui all'art. 27, primo comma, Cost.⁵², nonché quello della finalità rieducativa della pena, di cui al comma 3 del medesimo articolo.

⁴⁷ Il primo comma dell'art. 29 c.p. dispone infatti che «La condanna all'ergastolo e la condanna alla reclusione per un tempo non inferiore a cinque anni importano l'interdizione perpetua del condannato dai pubblici uffici; e la condanna alla reclusione per un tempo non inferiore a tre anni importa l'interdizione dai pubblici uffici per la durata di anni cinque».

⁴⁸ Sul punto, v. ancora G. Amarelli, *La riforma del reato di scambio elettorale politico-mafioso*, cit., p. 11.

⁴⁹ V. anche *supra*, nota 38.

⁵⁰ In precedenza, la Corte si era pronunciata caducando automatismi legislativi in relazione all'applicazione automatica di pene accessorie, con le sentenze nn. 7 del 2013 e 31 del 2012, censurando il **carattere automatico e indefettibile** della pena accessoria. Il diverso profilo della **fissità della durata** della pena accessoria, indipendente quindi dall'entità della pena principale nel caso concreto, era stato affrontato invece dalla Corte nelle sentenze n. 236 del 2016, già richiamata *supra* (nota 41) e 26 del 1979. In argomento, v. R. Bartoli, *La Corte costituzionale al bivio tra "rime obbligate" e discrezionalità?*, cit., p. 144; A. Galluccio, *La sentenza della Consulta su pene fisse e rime obbligate: costituzionalmente illegittime le pene accessorie dei delitti di bancarotta fraudolenta*, in *www.dirittocontemporaneo.it*, 10 dicembre 2018, § 3.

⁵¹ Corte cost., sent. 5 dicembre 2018, n. 222, § 7 del considerando in diritto. La Corte richiama, inoltre, la precedente sentenza n. 50 del 1980, nell'ambito della quale si era già affermato come il carattere "rigido" del trattamento sanzionatorio non appaia rispettoso del «volto costituzionale» del sistema penale.

⁵² Cfr. in particolare Corte cost., sent. 16 luglio 1968, n. 104.

Anche nel caso dell'ultimo comma dell'art. 416-ter c.p., sebbene si tratti di ipotesi strutturalmente diversa rispetto a quella prevista dall'art. 216, ultimo c., legge fall. – in quell'ipotesi, infatti, le pene accessorie conseguivano alla condanna per una **pluralità di fattispecie** caratterizzate ciascuna da un **diverso disvalore** – il carattere fisso, nella sua perpetuità, della pena accessoria pare porsi in contrasto con i principi di proporzionalità e necessaria individualizzazione del trattamento sanzionatorio. Per **tutti** i fatti concretamente sussumibili nell'ambito dell'art. 416-ter c.p., infatti, a seguito della riforma è prevista la medesima, non modulabile, misura di carattere interdittivo di cui all'art. 28 c.p.

3.2. Le modifiche al novero dei soggetti promittenti.

Prima della novella, come si è visto, la disposizione dava rilievo alla promessa di «procurare voti **mediante** le modalità di cui al terzo comma dell'articolo 416-bis».

La promessa di voti oggi rilevante ai sensi del primo comma è, invece, quella di «procurare voti **da parte** di soggetti appartenenti alle associazioni di cui all'articolo 416-bis o **mediante** le modalità di cui al terzo comma dell'articolo 416-bis».

Così modificata, la norma amplia il novero dei soggetti promittenti, positivizzando una soluzione ermeneutica già emersa in vigenza della precedente formulazione.

Con l'aggiunta del riferimento alla promessa di procurare voti «da parte di soggetti appartenenti» **in alternativa** – stante la congiunzione disgiuntiva “o” – alla promessa di procurare voti “mediante” il ricorso al metodo mafioso, il legislatore pare infatti aver codificato l'orientamento giurisprudenziale, emerso in vigenza del testo del 2014, secondo il quale la necessità, o meno, della pattuizione esplicita del ricorso al metodo mafioso nel procacciamento dei voti si declina a seconda della “qualità” dell'interlocutore con cui il candidato – o chi per esso – si rapporta per addivenire all'accordo.

Per chiarire l'operazione di “codificazione” del legislatore del 2019, è bene fare un passo indietro.

Come anticipato *supra* (par. 2.2), a seguito della riforma del 2014 le maggiori divergenze ermeneutiche avevano riguardato l'inciso «mediante le modalità di cui al terzo comma dell'articolo 416-bis». L'interpretazione di tale formula non era questione meramente teorica, ma rivestiva profonda rilevanza pratica, dal momento che incideva sulla configurazione della norma, delineandone gli elementi costitutivi. Possiamo sintetizzare gli orientamenti giurisprudenziali sorti sul punto⁵³ come segue:

- in base ad un primo orientamento, tale inciso avrebbe sotteso la *voluntas legis* di punire il solo patto che avesse **esplicitamente** avuto ad oggetto l'impegno, da parte

⁵³ Sul punto v. diffusamente G. Amarelli, *Il metodo mafioso nel nuovo reato di scambio elettorale: elemento necessario o superfluo per la sua configurazione?*, in *Diritto penale contemporaneo*, 14 settembre 2014; V. Maiello, *Il nuovo art. 416 ter approda in Cassazione*, in *Giur. it.*, 2014, 12, p. 2836 ss.; S. Finazzo, *Scambio elettorale politico-mafioso*, cit., p. 6.

del promittente, di procacciare i voti con il *modus operandi* mafioso⁵⁴; in altri termini, la pattuizione avrebbe dovuto concernere l'acquisizione di voti tramite l'utilizzo del c.d. "metodo mafioso": la pattuizione relativa all'utilizzo del "metodo mafioso" avrebbe, quindi, dovuto essere intesa quale **elemento costitutivo** del fatto di reato, e come tale oggetto di (necessaria) prova in giudizio;

- un secondo, diverso orientamento aveva, invece, escluso che, ai fini dell'integrazione della fattispecie, l'esplicita "pattuizione" relativa alle «specifiche modalità di attuazione della campagna [elettorale]»⁵⁵ rappresentasse un elemento

⁵⁴ Così, ad es., Cass., sez. VI, 28 agosto 2014, n. 36382, *Antinoro*, in *Giur. it.*, 2014, 12, p. 2836 ss. con nota critica di V. Maiello, *Il nuovo art. 416-ter c.p. approda in Cassazione*, cit. Nel medesimo senso, in dottrina, E. Squillaci, *Il "nuovo" reato di scambio elettorale politico-mafioso*, cit., p. 6. Nella pronuncia *Antinoro*, che ha accolto il ricorso proposto dall'imputato avverso la condanna inflittagli dalla Corte d'appello di Palermo per il delitto di cui all'art. 416-ter c.p., si legge infatti che la modifica apportata al reato di scambio elettorale, con l'inserimento del riferimento alle "modalità" di cui al terzo comma dell'art. 416-bis c.p., ha positivizzato quel filone giurisprudenziale che già sotto la vigenza del precedente testo della disposizione riteneva necessaria la specifica pattuizione dei voti con i metodi, i modi e gli scopi propri del sodalizio mafioso. Secondo la Corte, «le modalità di procacciamento dei voti debbono costituire oggetto del patto di scambio politico-mafioso, in funzione dell'esigenza che il candidato possa contare sul concreto dispiegamento del potere di intimidazione proprio del sodalizio mafioso e che quest'ultimo si impegni a farvi ricorso, ove necessario». La sentenza si conclude con annullamento con rinvio alla Corte d'Appello per una nuova valutazione in punto di fatto relativamente alla sussistenza di una pattuizione relativa all'impiego del metodo mafioso nel procacciamento dei voti. Se da un lato Cassazione accoglie, nel caso *Antinoro*, un'interpretazione rispettosa del principio di legalità, trovando la stessa conforto nel dato normativo, ossia nel riferimento al *modus operandi* delle consorterie mafiose; d'altro canto, come è stato rilevato, la posizione espressa dalla Corte lascia perplessi rispetto agli approdi ermeneutici cui la stessa conduce, concretizzando il rischio di **ridurre estremamente** la portata applicativa della norma, sulla scia di una incomprensione della «complessità delle situazioni riportabili al tipo *criminoso* scolpito dalla nuova disposizione» (V. Maiello, *Il nuovo art. 416-ter c.p. approda in Cassazione*, cit., p. 2836).

Per un commento in chiave critica alla sentenza *Antinoro* vedi *amplius* G. Fiandaca, *Scambio elettorale politico-mafioso*, cit., p. 528. In particolare, le censure erano volte nei confronti degli esiti **restrittivi** cui tale opzione ermeneutica avrebbe condotto (ed aveva condotto, in concreto, nel "caso *Antinoro*"), in particolare contraendo l'applicazione della disposizione incriminatrice, dal momento che era richiesto il requisito della pattuizione del *modus operandi* nel procacciamento dei voti. Dal punto di vista empirico e criminologico, poi, tale elemento "aggiuntivo" del patto mal si sarebbe conciliato con il fenomeno del voto di scambio, dal momento che appariva irrealistico ritenere che tra esponente politico e clan venisse operata una esplicita pattuizione in tal senso. Infine, tale lettura sarebbe stata incompatibile con la natura di reato di pericolo, a fondamento della quale v'è l'anticipazione della soglia di tutela penale.

⁵⁵ È l'orientamento espresso da Cass., sez. VI, 6 maggio 2014, n. 37374, *Polizzi*, in *Foro it.*, 2015, II, c. 522, con nota di G. Fiandaca, nonché in *Dir. pen. proc.*, 2015, p. 305, con nota di L. Della Ragione, *Il nuovo art. 416-ter c.p. nelle prime due pronunce della Suprema Corte*, secondo la quale il momento consumativo del reato coincide con la conclusione del patto "voto contro utilità", mentre il procacciamento dei voti è momento solo *successivo* ad esso e ad ogni modo non necessario per il perfezionamento della fattispecie. Secondo il ragionamento della Corte, non essendo l'acquisizione dei consensi elettorali rilevante ai fini dell'integrazione del reato in esame, dunque, del pari irrilevante sarà il fatto che tali voti siano stati conseguiti con il "metodo mafioso" e, dunque, a monte, che vi sia stata una pattuizione in tal senso. Infatti «l'esercizio in concreto del metodo mafioso, cioè il compimento di singoli atti di intimidazione e sopraffazione in danno degli elettori, potrebbe costituire al più l'oggetto di una intenzione del promittente, o del patto eventualmente concluso circa le modalità esecutive dell'accordo, ma non una componente materiale della condotta tipica, rispetto alla quale costituisce un *post factum*, punibile semmai con riguardo a diverse ed ulteriori fattispecie criminose» (Cass., sez. VI, 6 maggio 2014, n. 37374, *Polizzi*, cit.). Ciò che viceversa esclusivamente rileva, secondo la Cassazione, è la definizione del patto elettorale tra un candidato o comunque un soggetto interessato a collezionare voti, e la consorteria mafiosa, in tal senso essendo il primo «consapevole della [...] natura e dei metodi che [...] connotano» (*ibidem*) la seconda. Rileva, dunque, la condotta del politico (o chi per esso agisca) **che si rivolge**

costitutivo del reato, con conseguente non necessità della relativa prova in giudizio: tale elemento avrebbe potuto, per contro, ritenersi “presunto”;

- infine, una posizione “di compromesso”, intermedia tra le precedenti, era quella secondo la quale l’esplicito riferimento al *modus operandi* mafioso, in occasione dell’accordo “elettorale”, **non** sarebbe stato necessario allorché il promittente fosse stato un “intraneeo” all’associazione mafiosa ed avesse agito in rappresentanza e nell’interesse della medesima⁵⁶. In tal caso, la pattuizione del ricorso al metodo mafioso avrebbe potuto considerarsi *ex se* sussistente, immanente all’accordo: l’esistenza dell’intesa per il procacciamento di consensi elettorali, con ricorso a modalità mafiose, avrebbe potuto desumersi anche in via indiziaria. Nell’ipotesi di promittente-intraneeo, infatti, «è la fama criminale dell’interlocutore del politico e la sua possibilità di incidere sul territorio di riferimento con i metodi tipici della mafiosità che lo rendono appetibile sul piano elettorale e che spingono il candidato a raggiungere l’accordo»⁵⁷. Viceversa, nel caso in cui il promittente non fosse stato identificabile quale “intraneeo” all’associazione o, se pur tale, avesse agito *uti singulus*, sarebbe stata necessaria «una prova chiara ed immediata della pattuizione delle modalità del procacciamento cui risulta piegato l’illecito patto di scambio elettorale, non potendosi ricavare la presenza dal mero ruolo di interlocuzione riferito in precedenza esclusivamente all’organizzazione criminale»⁵⁸.

Delle tre, quest’ultima interpretazione aveva trovato un certo consenso in giurisprudenza, di modo che si può dire che essa risultava, al momento della riforma in commento, prevalente⁵⁹.

ad una cosca per “esigenze” elettorali, consapevole di sollecitare il procacciamento di voti da parte di un sodalizio **che si serve di quei metodi**.

Anche la sentenza Polizzi non era andata esente da critiche. Da un lato, si sottolineava come di fatto si fosse subissato il dato letterale della disposizione che esplicitamente operava un rimando alle “modalità” previste dalla fattispecie associativa (così G. Amarelli, *La contiguità politico-mafiosa*, cit., p. 329); dall’altro, si notava come questo orientamento avrebbe condotto ad un’abrogazione tacita del secondo comma dell’art. 416-ter c.p., in quanto, facendo necessariamente coincidere il promittente con un appartenente o comunque un rappresentante dell’associazione mafiosa (elemento presupposto dalla Corte nella sentenza Polizzi), l’art. 416-ter, c. 2, c.p. non sarebbe più stato applicabile in quanto “assorbito” dalla fattispecie associativa di cui all’art. 416-bis c.p. (così I. Merenda, *La rilevanza del metodo mafioso nel nuovo art. 416-ter c.p.: la Cassazione alla ricerca del “compromesso” interpretativo*, nota a Cass., sez. VI, 19 maggio 2015, dep. 16 giugno 2015, *Albero*, n. 25302, in *Cass. pen.*, 2016, p. 525).

⁵⁶ È la posizione inaugurata da Cass., sez. VI, 19 maggio 2015, n. 25302, *Albero*, in *Cass. pen.*, 2016, p. 552, con nota di I. Merenda, *La rilevanza del metodo mafioso nel nuovo art. 416-ter c.p.*, cit.; e accolta dalla successiva giurisprudenza, ad es. di recente da Cass., sez. V, 15 luglio 2019, n. 1079, *Ruggirello*; Cass., sez. V, 7 maggio 2019, n. 26426, *Merola*, Rv. 275638; Cass., sez. VI, 20 febbraio 2019, n. 9442, *Zullo*, Rv. 275157. Questa interpretazione ha sostanzialmente accolto gli spunti provenienti dalla dottrina, in particolare la tesi proposta da V. Maiello, *Il nuovo art. 416 ter approda in Cassazione*, cit., p. 2839 ss., cui successivamente aderisce L. Della Ragione, *Il nuovo art. 416-ter c.p. nelle prime due pronunce della Suprema Corte*, cit., p. 305.

⁵⁷ Cass., sez. VI, 19 maggio 2015, *Albero*, cit.

⁵⁸ *Ibidem*.

⁵⁹ Cass., sez. V, 15 luglio 2019, n. 1079, *Ruggirello*; Cass., sez. V, 7 maggio 2019, n. 26426, *Merola*, Rv. 275638; Cass., sez. VI, 20 febbraio 2019, n. 9442, *Zullo*, Rv. 275157; Cass., sez. VI, 10 giugno 2015, n. 31348; Cass., VI Sez., 16 ottobre 2015, n. 41801, *Serino*, con nota di E. Zuffada, *La corte di cassazione ritorna sull’art. 416-ter c.p.: una nuova effettività per il reato di “scambio elettorale politico mafioso”?*, in *Diritto penale contemporaneo*, 18 marzo 2016, spec. p. 13, ove viene rilevato che, allorché si richieda, nei casi di promittente *intraneeo* che

Il legislatore pare dunque aver codificato l'orientamento maggioritario: si riconosce che la pattuizione esplicita del ricorso al metodo mafioso rimane elemento "eventuale", dipendente dalla qualità del soggetto promittente. In altre parole, siffatta pattuizione si declina **a seconda della** qualità dell'interlocutore con cui il candidato – o chi per esso – si rapporta per addivenire all'accordo.

Quale, però, il rovescio della medaglia di simile "codificazione"? Il rischio che pare potersi intravedere potrebbe essere quello di un'applicazione incondizionata della norma, e quindi della punibilità di promittente e promissario **solamente allorché** si riscontri un accordo tra esponente politico e "mafioso", configurando così una "responsabilità da posizione"⁶⁰.

Ci si vuole spiegare meglio: come noto, il tema della contiguità politico-mafiosa presta il fianco a delicate questioni allorché, con sguardo "disincantato", si pensi a (talvolta insondabili) meccanismi di raccolta del consenso elettorale⁶¹. In altre parole: possiamo **sempre** ritenere penalmente rilevante l'accordo tra politico e soggetto "appartenente" ad associazione mafiosa, **per il solo fatto** che quest'ultimo sia tale, anche nel caso in cui la "propaganda" avvenga con modalità "lecite"?

Tale rilievo, a ben vedere, si sarebbe potuto muovere anche **prima** della riforma in commento, laddove la giurisprudenza riteneva che la "fama criminale" del promittente fosse sufficiente per non richiedere la prova della promessa del metodo.

Ad ogni modo, secondo i primi commentatori, la specificazione che il promittente possa anche essere un «appartenente alle associazioni di cui all'art. 416-bis c.p.», sarebbe non solo inutile, in quanto rispecchiante una soluzione cui la giurisprudenza era già approdata a disposizione previgente, ma anche foriera di maggiori problemi rispetto a quelli che tendeva a risolvere⁶². Ciò in quanto siffatta modifica potrebbe far sorgere dubbi

agisce *uti singuli* o estraneo al sodalizio, la prova dell'accordo sul metodo, gli spazi concreti applicativi della fattispecie si riducono drasticamente, posta la difficoltà probatoria di un simile elemento; Cass., sez. I, 30 novembre 2015, n. 19230, *Zappalà*, in C.E.D. Cass., n. 266794; Cass., sez. VI, 3 marzo 2016, n. 16397, in *DeJure*. Per un ulteriore commento a questo indirizzo ermeneutico v. ancora G. Amarelli, *Il metodo mafioso nel nuovo reato di scambio elettorale*, cit., p. 10. nonché Id., *La contiguità*, cit., pp. 330 ss. e spec. p. 333 laddove l'A. saluta positivamente tale "nuovo" filone giurisprudenziale, considerato da un lato ancorato alla *littera legis* e, dall'altro, attento al fenomeno criminologico sottostante. Per l'affermazione che la fattispecie introdotta nel 2014 «presenta un doppio statuto di tipicità» cfr. *Idem*, p. 339.

⁶⁰ In senso favorevole alla modifica apportata v. invece G. Panebianco, *La nuova configurazione del delitto di scambio elettorale politico-mafioso*, cit., p. 13, secondo cui «oggi, nelle ipotesi in cui il patto elettorale è concluso con un membro del sodalizio criminale, l'esonero dalla prova della contrattazione concernente il metodo di procacciamento dei suffragi è un dato incontrovertibile per espressa volontà del legislatore». Tuttavia, si aggiunge, «l'aver tentato di porre rimedio ai deficit della precedente disposizione attraverso una sorta di legiferazione per stratificazione, contribuisce, e non poco, a incrementare le perplessità sulla bontà dell'intervento riformatore» (*Ibidem*): si nota infatti che «l'aver affidato la qualificazione politico-mafiosa della promessa elettorale ai due distinti e alternativi profili della caratura criminale del promittente e della gravidanza mafiosa del (concordato) metodo di procacciamento dei voti, genera perverse conseguenze sull'operatività della fattispecie, in parte ampliandone a dismisura il perimetro e in parte minandone l'effettività».

⁶¹ Cfr., per gli spunti sul tema ed in particolare per una riflessione sul carattere, in parte, necessariamente "compromissorio" dell'attività politica in una democrazia rappresentativa C. Visconti, *Contiguità alla mafia e responsabilità penale*, cit., p. 399.

⁶² G. Amarelli, *Scambio elettorale politico-mafioso*, cit., § 4.

circa l'interpretazione della categoria soggettiva degli "appartenenti" ad associazione mafiosa, vale a dire, se a tal fine si debba richiedere la condanna definitiva per il delitto di cui all'art. 416-*bis* c.p., oppure ci si possa accontentare di una più generica nozione di "appartenente", del tipo di quella in passato individuata dalla giurisprudenza in relazione alla fattispecie di pericolosità dei soggetti «indiziati di appartenere ad associazioni mafiose», rilevante in sede di misure di prevenzione⁶³.

Non solo, secondo taluno il riferimento specifico agli "intranei" quali promittenti porrebbe l'ulteriore problema relativo all'elemento soggettivo in capo al candidato rispetto alla qualità del promittente, «aprendo così le porte a pericolose contestazioni allargate del delitto passibili di una eventuale confutazione successiva all'esito di un vaglio più attento del materiale probatorio in cui si dimostri la non conoscenza di tale aspetto da parte del promissario»⁶⁴.

A parere di chi scrive, tuttavia, anche relativamente a quest'ultimo rilievo la questione avrebbe potuto porsi sotto la vigenza della precedente disposizione incriminatrice ove, infatti, già non vi erano solidi appigli per una "verifica" dell'elemento soggettivo in capo al candidato circa la "caratura criminale" (mafiosa) del proprio interlocutore.

Come è stato rilevato, peraltro, la questione riguardante la definizione del concetto di "appartenente" all'associazione era già stata sollevata nel corso dell'*iter* parlamentare dal Servizio studi della Camera dei deputati: «a tal fine le indicazioni oscillavano tra la necessità di una condanna definitiva ai sensi dell'art. 416-*bis* c.p. e la sufficienza dell'applicazione di una misura di prevenzione in base al Codice antimafia (d. lgs. 6 settembre 2011, n. 159)»⁶⁵.

In realtà, a fronte dell'orientamento giurisprudenziale relativo alla esigenza o meno della esplicita pattuizione del metodo fondata sulla "qualità" del soggetto promittente, la critica poc'anzi richiamata alla nuova disposizione ci appare un po' troppo "esigente", allorché si pensi che, relativamente al "vecchio" art. 416-*ter* c.p., la dottrina non sembrava essersi posta simili dubbi, e ciò durante la vigenza di una disposizione che **nessun riferimento** operava alla "qualifica" del promittente.

3.3. L'ampliamento dell'oggetto della promessa: la «disponibilità a soddisfare gli interessi o le esigenze dell'associazione mafiosa».

Un'ulteriore modifica, operata dalla riforma del 2019, riguarda l'**oggetto** dello scambio, e segnatamente la prestazione che il promissario offre in cambio della promessa del procacciamento dei voti.

⁶³ *Ibidem*.

⁶⁴ *Ibidem*.

⁶⁵ G. Panebianco, *La nuova configurazione del delitto di scambio elettorale politico-mafioso*, cit., p. 13, nota 48.

Il nuovo primo comma dell'art. 416-ter c.p. prevede che l'accettazione della promessa di procurare voti possa avvenire (oltre che in cambio di «denaro o altra utilità», come già era previsto *ante* riforma, anche) «in cambio della disponibilità a soddisfare gli interessi o le esigenze dell'associazione mafiosa».

Con un lessico – la «**disponibilità**» – che pare rievocare da un lato la condotta partecipativa⁶⁶, dall'altro quella concorsuale⁶⁷ in tema di associazione di tipo mafioso, il legislatore intende dilatare al massimo l'oggetto della controprestazione del promissario. Quest'ultimo può dunque offrire, in cambio dei voti, la propria **messa a disposizione** per "interessi" o "esigenze" del sodalizio.

La prima dottrina in commento, oltre a sottolineare l'imprecisione del dettato normativo – della cui compatibilità rispetto agli artt. 25, c. 2, nonché 117 c. 1, Cost., quest'ultimo con riferimento all'art. 7 C.E.D.U., e dunque con i principi di legalità (*sub specie* di precisione e determinatezza), nonché prevedibilità delle decisioni⁶⁸ si potrebbe dubitare – ha sottolineato come con tale formulazione la soglia della tutela penale verrebbe ulteriormente arretrata⁶⁹. Ciò avverrebbe, tra l'altro, rispetto ad una fattispecie che già si configura come reato di pericolo, in cui la soglia di punibilità è anticipata alla fase del mero scambio delle promesse⁷⁰, con buona pace del principio di offensività⁷¹.

Peraltro, tale modifica appare "ripescata" da precedenti proposte di legge, in particolare in occasione della riforma del 2014⁷².

Con la novella in esame, peraltro, la disposizione appare ulteriormente "avvicinarsi" alla fattispecie concorsuale⁷³, in particolare laddove prevede il riferimento alla mera «disponibilità a soddisfare gli interessi o le esigenze della cosca». Tale modifica potrebbe condurre ad una nuova "stagione" per l'art. 416-ter c.p., relativamente a quanto concerne il promissario, la condotta del quale, d'ora in poi, sarà più agevolmente sussumibile entro

⁶⁶ Ad esempio, Cass., sez. V, 5 giugno 2013, n. 49793, in *Leggi d'Italia*.

⁶⁷ Cfr. ad esempio Cass., sez. VI, 18 aprile 2013, n. 30346, in *Leggi d'Italia*.

⁶⁸ G. Amarelli, *Scambio elettorale politico-mafioso*, cit., § 4. Sul principio della prevedibilità delle decisioni rimandiamo alle riflessioni più recenti di O. Di Giovine, *Come la legalità europea sta riscrivendo quella nazionale. Dal primato delle leggi a quello dell'interpretazione*, in *Diritto penale contemporaneo*, 5 novembre 2012.

⁶⁹ G. Amarelli, *Scambio elettorale politico-mafioso*, cit., § 4.

⁷⁰ Cass., sez. VI, 19 maggio 2015, n. 25302, più recentemente v. Cass., sez. V, 23 gennaio 2020, n. 14687. Cass., sez. I, 30 novembre 2015, n.1923, in *DeJure*, che specifica si tratti di pericolo astratto.

⁷¹ Per ulteriori riflessioni critiche sulla previsione della «disponibilità a soddisfare gli interessi o le esigenze dell'associazione mafiosa» v. P. Insolera, *Art. 416-ter c.p. scambio elettorale politico mafioso: storia di una fattispecie senza pace*, in *Diritto penale contemporaneo*, 26 settembre 2019, pp. 22-23, ove si sottolinea il carattere "evanescente" di siffatto oggetto della controprestazione, che si innesta su una fattispecie già per sua natura caratterizzata da una anticipazione della soglia di tutela e che, pertanto, rischia di ampliare ulteriormente l'ambito di applicabilità della norma. Come nota l'Autore, infatti, il rischio è quello di una possibile, eccessiva interferenza «sulla sfera soggettiva di esercizio di diritti connessi a fondamentali libertà politiche, di partecipazione attiva in una democrazia rappresentativa (art. 51 Cost.), che sono sacrificati completamente, in un bilanciamento legislativo che non sembra potersi dire globalmente proporzionato, prevalendo irragionevolmente le istanze di protezione dell'ordine pubblico» (*Idem*, p. 23).

⁷² Cfr. sul punto E. Cottu, *La nuova fisionomia dello scambio elettorale politico-mafioso*, cit., p. 792.

⁷³ In aggiunta a quanto già evidenziato *supra* rispetto al trattamento sanzionatorio, equiparato *quoad poenam* a quello previsto per il reato associativo ex art. 416-bis c.p.

la fattispecie in esame, qualora non si riesca a fornire la più esigente prova del “concorso esterno” in associazione mafiosa.

3.4. Le altre modifiche alla disposizione: il riferimento agli “intermediari” e a “qualunque” altra utilità.

Diamo infine conto di due ulteriori modifiche operate dalla recente riforma che, tuttavia, non sembrano avere portata incisiva sulla struttura della fattispecie:

- l’inserimento, sia nel primo, che nel secondo comma, dell’inciso «direttamente o a mezzo di intermediari»: tale inserimento non pare modificare l’ambito di applicabilità della norma. Infatti, con l’espressione “chiunque”, prevista nella disposizione previgente, era già possibile ricomprendere soggetti che intervenissero nella stipulazione del patto, essendo d’altra parte possibile ampliare l’ambito applicativo della disposizione in virtù della clausola generale di cui agli artt. 110 e ss. c.p.⁷⁴;
- l’introduzione dell’aggettivo “qualunque” riferito ad “altra utilità”: anche in questo caso la modifica non sembra ampliare l’ambito applicativo della norma, posto che l’espressione “altra utilità” era già interpretata dalla giurisprudenza in un’accezione ampia, ricomprendente qualsiasi vantaggio⁷⁵.

4. Conclusioni.

In conclusione, il “nuovissimo” art. 416-ter c.p. sembra più aver sollevato problemi che portato soluzioni. Attendendo le prime applicazioni giurisprudenziali, possiamo già

⁷⁴ G. Amarelli, *Scambio elettorale politico-mafioso*, cit., § 4; concorde sul punto anche G. Panebianco, *La nuova configurazione del delitto di scambio elettorale politico-mafioso*, cit., p. 6: «il persistente riferimento della fattispecie ad una platea non qualificata di soggetti attivi consente dunque di continuare a farne diretta applicazione nei confronti del rappresentante dell’esponente politico e dell’emissario del promittente, immediatamente impegnati nella negoziazione». Al contempo, tuttavia, secondo l’A. da ultimo richiamato, l’ambito di applicabilità della norma risulterebbe ampliato, permettendo di qualificare quali soggetti attivi «anche i committenti dello scambio, rimasti come tali estranei alla conclusione dell’accordo, senza l’interposizione della disposizione sul concorso di persone nel reato. Il riferimento alla contrattazione “indiretta”, piuttosto che risultare pleonastico, restituisce pertanto una maggiore determinatezza alla fattispecie» (ivi, pp. 66-7).

⁷⁵ G. Amarelli, *Scambio elettorale politico-mafioso*, cit., § 5. La nozione “altra utilità”, come nota l’A., compare del resto anche nell’ambito di taluni reati contro la pubblica amministrazione (ex plurimis, nel delitto di corruzione per atto contrario ai doveri d’ufficio, art. 319 c.p.: v., ad esempio, Cass, pen., sez. VI, 9 febbraio 2016, n. 18707, C.E.D. 266991, ove si afferma che la nozione di “altra utilità” ricomprende qualsiasi vantaggio materiale o morale, patrimoniale o non patrimoniale). Il parallelismo è confermato ad esempio da Cass., sez. VI, 19 maggio 2015, n. 25302 ove si afferma che, in tema di art. 416-ter c.p., si può «ritenere oggi certamente ricomprese nella condotta in contestazione anche la promessa di “utilità” che solo in via mediata possono essere oggetto di monetizzazione»; più di recente Cass., sez. II, 13 dicembre 2019, n. 16201: «il riferimento ad altra utilità rispetto al danaro evidenzia che, come del resto già affermato in relazione a delitti contro il patrimonio (cfr. Cass., sez. V, 13 gennaio 2016, n. 8352), l’utilità rilevante può essere anche di natura non patrimoniale, eventualmente correlata a un vantaggio per il soggetto attivo del reato o per il terzo nel cui interesse egli abbia agito».

affermare che l'odierna riforma si sia mossa quasi esclusivamente secondo la direttrice dell'inasprimento sanzionatorio, disponendo un aumento della cornice edittale del reato-base, l'introduzione di una nuova circostanza aggravante speciale ad effetto speciale e, infine, la previsione della perpetuità della pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici.

L'intervento del legislatore sull'art. 416-ter c.p. in senso univocamente rigorista sembra, pertanto, ancora una volta dare ragione a chi sottolinea il sempre più frequente uso del diritto penale «come arma puntata contro nemici sociali di turno»⁷⁶, senza che tuttavia questo strumento si riveli effettivamente idoneo, **di per sé**, a contrastare un fenomeno endemico come quello del "connubio" tra associazioni mafiose e rappresentanti politici.

Salvo per quanto riguarda la positivizzazione dell'orientamento giurisprudenziale relativo alla "qualità" dei soggetti promittenti (positivizzazione, peraltro, foriera di incognite), non possiamo infatti affermare che il legislatore abbia operato una modifica dell'art. 416-ter c.p. di grande pregio: anzi, come abbiamo visto, ha esposto la fattispecie incriminatrice dello scambio elettorale politico-mafioso ad una serie di obiezioni di legittimità costituzionale e ha ripristinato l'equivoca equiparazione *quoad poenam* tra il reato in parola e l'associazione di tipo mafioso.

Bibliografia.

G. Amarelli, *La riforma del reato di scambio elettorale politico mafioso. Una più chiara graduazione del disvalore delle condotte di contiguità mafiosa?*, in *Dir. pen. cont. - Riv. Trim.*, 2, 2014, p. 4 ss.

G. Amarelli, *Il metodo mafioso nel nuovo reato di scambio elettorale: elemento necessario o superfluo per la sua configurazione?*, in *Diritto penale contemporaneo*, 14 settembre 2014.

G. Amarelli, *La contiguità politico-mafiosa. Profili politico-criminali, dommatici ed applicativi*, Dike Giuridica Editrice, 2016.

G. Amarelli, *Scambio elettorale politico-mafioso: diagnosi di una legge sbagliata*, in *Dir. Pen. e Processo*, 2019, 9, p. 1224.

A. Barazzetta, sub Art. 416-ter c.p., in G. Gatta, E. Dolcini (a cura di), *Codice penale commentato*, Giuffrè, 2015, p. 4345.

R. Bartoli, *La Corte costituzionale al bivio tra "rime obbligate" e discrezionalità? Prospettabile una terza via*, in *Diritto penale contemporaneo*, 18 febbraio 2019.

A. Cavaliere, *Lo scambio elettorale politico mafioso*, in S. Moccia (a cura di), *Trattato di diritto penale. Delitti contro l'ordine pubblico*, vol. V, Edizioni Scientifiche Italiane, 2007, p. 639 ss.

A. Cisterna, *Voto di scambio politico-mafioso: la legge pubblicata in gazzetta*, in *www.quotidianogiuridico.it*, 28 maggio 2019.

⁷⁶ Così, di recente, se pur in relazione alle scarcerazioni di boss mafiosi per rischio-contagio da Covid-19, G. Fiandaca, *Scarcerazioni per motivi di salute, lotta alla mafia e opinione pubblica*, in *Sist. Pen.*, 19 maggio 2020, par. 6.5.

E. Cottu, *La nuova fisionomia dello scambio elettorale politico-mafioso, tra istanze repressive ed equilibrio sistematico*, in *Dir. pen. proc.*, 2014, p. 789 ss.

G.A. De Francesco, *Commento agli artt. 11-bis e 11-ter d.l. 8/6/1992 n. 306*, in *Leg. Pen.*, 1993, p. 122 ss.

G.A. De Francesco, *Dogmatica e politica criminale nei rapporti tra concorso di persone ed interventi normativi contro il crimine organizzato*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1994, p. 1266 ss.

G.A. De Francesco, *Gli artt. 416, 416-bis, 416-ter, 417 e 418 c.p.*, in P. Corso, G. Insolera, L. Stortoni (a cura di), *Mafia e criminalità organizzata*, Utet, 1995, vol. I, p. 5 ss.

L. Della Ragione, *Il nuovo art. 416-ter c.p. nelle prime due pronunce della Suprema Corte*, nota a *Cass. pen.*, sez. VI, 6 maggio 2014, n. 37374, Polizzi, in *Dir. pen. proc.*, 2015, p. 303 ss.

O. Di Giovine, *Come la legalità europea sta riscrivendo quella nazionale. Dal primato delle leggi a quello dell'interpretazione*, in *Diritto penale contemporaneo*, 5 novembre 2012.

G. Fiandaca, *Riflessi penalistici del rapporto mafia-politica*, in *Foro it.*, 1993, V, c. 137 ss.

G. Fiandaca, *Accordo elettorale politico-mafioso e concorso esterno in associazione mafiosa, Una espansione incontrollata del concorso criminoso*, in *Foro it.*, 1996, V, c. 121.

G. Fiandaca, E. Musco, *I delitti di associazione (Delitti contro l'ordine pubblico)*, in *Diritto penale. Parte speciale*, vol. I, V ed., Zanichelli, 2012, p. 499.

G. Fiandaca, *Populismo politico e populismo giudiziario*, in *Criminalia*, 2013, p. 95 ss.

G. Fiandaca, *Scambio elettorale politico-mafioso: un reato dal destino legislativo e giurisprudenziale avverso?*, in *Foro it.*, 2015, c. 522 ss.

G. Fiandaca, *Scarcerazioni per motivi di salute, lotta alla mafia e opinione pubblica*, in *Sist. Pen.*, 19 maggio 2020.

S. Finazzo, *Scambio elettorale politico mafioso*, in *Dig. Disc. Pen., Agg.*, Utet Giuridica, 2016, p. 9 ss.

A. Galluccio, *La sentenza della Consulta su pene fisse e 'rime obbligate': costituzionalmente illegittime le pene accessorie dei delitti di bancarotta fraudolenta*, in www.dirittocontemporaneo.it, 10 dicembre 2018.

C.F. Grosso, *Le contiguità alla mafia tra partecipazione, concorso in associazione mafiosa ed irrilevanza penale*, in *Riv. it. Dir. proc. Pen.*, 4, 1993, p. 1194 ss.

C.F. Grosso, *Accordo elettorale politico-mafioso e concorso esterno in associazione mafiosa. Una configurazione possibile*, in *Foro it.*, 1996, V, c. 121 ss.

A. Ingroia, *L'associazione di tipo mafioso*, Giuffrè, 1993.

G. Insolera, *I delitti contro l'ordine pubblico*, in *Aa.Vv., Diritto penale. Lineamenti di parte speciale*, Monduzzi, 2014, p. 423 ss.

P. Insolera, *Art. 416-ter c.p. scambio elettorale politico mafioso: storia di una fattispecie senza pace*, in *Diritto penale contemporaneo*, 26 settembre 2019.

N. Madia, *Scambio elettorale politico-mafioso, il fascino riscoperto di una fattispecie figlia di un dio minore*, in *Cass. pen.*, 2013, p. 3328 ss.

V. Maiello, *Il nuovo art. 416 ter approda in Cassazione*, in *Giur. it.*, 2014, 12, p. 2836 ss.

V. Maiello, *La nuova formulazione dello scambio elettorale politico mafioso*, in *Studium Juris*, 2015, p. 1 ss.

I. Merenda, *La rilevanza del metodo mafioso nel nuovo art. 416-ter c.p.: la Cassazione alla ricerca del "compromesso" interpretativo*, nota a Cass., sez. VI, 19 maggio 2015, dep. 16 giugno 2015, *Albero*, n. 25302, in *Cass. pen.*, 2016, p. 514 ss.

V.B. Muscatiello, *Il concorso esterno nelle fattispecie associative*, CEDAM, 1995.

G. Panebianco, *La nuova configurazione del delitto di scambio elettorale politico-mafioso: un precario equilibrio tra esigenze di tutela e garanzie penali*, in *Leg. Pen.*, 18 ottobre 2019, p. 1 ss.

A. Panetta, A. Balsamo, *Sul patto elettorale politico mafioso vent'anni dopo. Poche certezze, molti dubbi*, in *Cass. pen.*, 2012, p. 3756 ss.

M. Pelissero, *Associazione di tipo mafioso e scambio elettorale politico-mafioso*, in Id. (a cura di), *Reati contro la personalità dello Stato e contro l'ordine pubblico*, Giappichelli, 2010, p. 325

D. Salas, *La volonté de punir. Essai sur le populisme pénal*, Hachette littératures, 2005.

S. Santini, [La ragionevolezza della risposta punitiva tra scelte di politica criminale e discrezionalità del giudice Riflessioni a margine della sentenza della Corte cost. 21 luglio 2020, n. 156 sulla causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto di cui all'art. 131-bis c.p.](#), in questa rivista, 16 settembre 2020.

F. Siracusano, *Il concorso esterno e le fattispecie associative*, in *Cass. pen.*, 1993, p. 1870 ss.

G. Spagnolo, *L'associazione di tipo mafioso*, CEDAM, 1997.

E. Squillaci, *Punti fermi e aspetti problematici nella riforma del reato di scambio elettorale politico-mafioso*, in *Arch. Pen.*, 2013, p. 1 ss.

E. Squillaci, *Il "nuovo" reato di scambio elettorale politico-mafioso. Pregi e limiti di una riforma necessaria*, in *Arch. Pen.*, 3, 2014, pp. 1 ss.

G. Turone, *Il delitto di associazione mafiosa*, Giuffrè, 2015.

C. Visconti, *Il reato di scambio elettorale politico-mafioso*, in *Ind. Pen.*, 1993, pp. 273 ss.

C. Visconti, *Contiguità alla mafia e responsabilità penale*, Giappichelli, 2003.

C. Visconti, *Verso la riforma del reato di scambio elettorale politico mafioso: andiamo avanti, ma con giudizio*, in www.penalecontemporaneo.it, 17 giugno 2013.

E. Zuffada, *La corte di cassazione ritorna sull'art. 416-ter c.p.: una nuova effettività per il reato di "scambio elettorale politico mafioso"?*, in *Diritto penale contemporaneo*, 18 marzo 2016.